



TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE

Il giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del [REDACTED]

esaminati gli atti;

rilevato che, nel caso in esame, l'opponente – consumatore propone un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in cui il giudice è investito solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali (cfr. Cass. S.U. n. 9479/2023), con conseguente inammissibilità delle altre questioni sollevate dal [REDACTED]

e ormai coperte da giudicato;

letta l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente;

ritenuto che sussistano i gravi motivi, richiesti dall'art. 649 c.p.c., per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo;

rilevato che nel caso di specie viene in rilievo un contratto di finanziamento in favore di un soggetto qualificabile come consumatore;

rilevato che il debitore opponente deduce la vessatorietà delle clausole del contratto inerenti la determinazione della misura degli interessi moratori e quella relativa all' applicazione di penali per il ritardato pagamento;

ritenuta, in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 68/23), che il giudice in tali fattispecie debba verificare d'ufficio la vessatorietà delle clausole e non solo di quelle inerenti la determinazione degli interessi di mora (ad esempio anche della decadenza dal benefico del termine);

rilevato che tale indagine non può essere esplicitata in quanto la copia del contratto allegata al ricorso monitorio non è leggibile e non consente alcuna determinazione, la stessa sottoscrizione non è leggibile;

rilevato che, essendo il presente giudizio soggetto, *ratione temporis* ed in considerazione del suo oggetto, alle previsioni dettate dal D. Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, debba essere assegnato il termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 4, D.Lgs. 28/2010;

P.Q.M.

letto l'art. 649 c.p.c., sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. [REDACTED];

concede alle parti il termine di giorni 15, a decorrere da oggi, per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, e rinvia, per il prosieguo, all'udienza del 14.02.2025 onerando l'opposta al deposito in cancelleria dell'originale del contratto di finanziamento ;

Si comunichi alle parti.

Napoli, 18.10.2024.

Il giudice

Dott.ssa F. [REDACTED]